



# MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

## Parte Speciale “F” Reati contro l’Ambiente

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.11.2016

DATA	REV	PARAG. MODIFICATO	DESCRIZIONE MODIFICA

## DETTAGLIO DEI REATI

L'art. 25-*undecies* del Decreto, di recente modificato con Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede la responsabilità dell'ente in relazione ad alcuni reati ambientali ed in particolare per le fattispecie che di seguito saranno descritte:

### **1.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**

Il nuovo delitto, introdotto dalla Legge n. 68/2015, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In caso di condanna, si applica all'ente una delle sanzioni interdittive ex art. 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno (art. 25 *undecies*, comma 1-*bis* del Decreto).

### **1.2. - Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

La norma introdotta dalla Legge n. 68/2015 punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Anche in questo caso alla condanna segue l'applicazione di una delle sanzioni interdittive ex art. 9, D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-*undecies*, comma 1-*bis*).

### **1.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**

La norma di nuova introduzione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

### **1.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale (art. 452-*octies* c.p.)**

L'art. 452 *octies* c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, estende la categoria dei possibili reati – scopo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dell'associazione di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) ricomprendendovi anche i reati previsti e disciplinati dal nuovo Titolo VI – Bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”.

In particolare, la norma di nuovo conio prevede, al primo comma, un aumento delle pene di cui all'art. 416 c.p., quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al nuovo titolo VI-bis del codice penale.

Il secondo comma prescrive, invece, un aumento delle pene di cui all'art. 416-bis c.p., quando l'associazione di stampo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo VI-bis del codice penale, ovvero è diretta ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **1.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

La norma punisce, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il secondo comma dell'art. 72-bis c.p. punisce, invece, con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

### **1.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-bis c.p.)**

Ai sensi dell'art. 733 bis c.p., chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

### **1.7. - Scarico delle acque (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma punisce con l'arresto fino a due anni, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Infine, il comma 13 della disposizione in commento prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

### **1.8. - Scarico delle acque (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 137, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, prescrive la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro, quando le condotte descritte al comma 1 del medesimo articolo 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo provvedimento.

Il comma 5 dell'art. 137 prevede che *“chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.*

*Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.* L'illecito rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quello dell'evidenziato secondo periodo.

Il successivo comma 11 prevede, poi, la pena dell'arresto sino a tre anni per chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 del medesimo provvedimento.

In caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

### **1.9. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a e comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone, per quanto di interesse in questa sede (lettera a), che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordicesimo*, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Il comma 6 dell'art. 256, invece, punisce con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

### **1.10. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per quanto di interesse in questa sede (lett. b) prevede che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, dello stesso provvedimento *“realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”*.

Il comma 5, infine, prevede che chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena suddetta, di cui al comma 1, lettera b).

### **1.11. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma incriminatrice, nella parte rilevante per la responsabilità degli enti, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro la condotta di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

### **1.12. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 257, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

### **1.13. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento di cui al comma 1 dello stesso articolo è provocato da sostanza pericolose.

### **1.14. – Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

Secondo quanto disposto dalla norma in questione, si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

### **1.15. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 259, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### **1.16. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il secondo comma della stessa norma prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

In caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi, come prevede l'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

### **1.17. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

A norma dell'art. 260-*bis* del D. Lgs. n.152/2006, comma 6, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Secondo il comma 7, per la parte di interesse, è punito, sempre ai sensi dell'art 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Con la stessa pena è punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative).

Il secondo periodo del comma 8 prevede l'aggravante della pena fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi.

### **1.18. – Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma in questione punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del titolo primo dello stesso provvedimento, allorché il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

### **1.19. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)**

Ai sensi dell'art. 1., comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (in tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- L'art. 2, comma 1, della stessa legge prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno,



chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Il successivo comma 2 dell'art. 2 in commento prescrive che, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'art. 6 della stessa legge n. 150/1992 (che al comma 1 prescrive che fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) prevede al comma 4 che chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

### **1.20. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 2)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 150/1992, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto



sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

### **1.21. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 3-bis, comma 1)**

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 150/1992, alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (falsità in atti).

### **1.22. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 - comma 6)**

I commi da 1 a 5 dell'art. 3 della Legge n. 549/1993 dettano disposizioni specifiche sulle modalità di cessazione e riduzione dell'uso di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

Ai sensi del successivo comma 6, chiunque violi le disposizioni in questione è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

### **1.23. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 202/2007 punisce con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4.

### **1.24. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

L'art. 8, comma 1, della legge n. 202 del 2007 prevede, invece, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

L'art. 9, comma 2, della stessa legge prescrive che se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla relativa qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Nel caso di condanna, le sanzioni interdittive sono previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi (come previsto dall'art. 25-undecies, comma 7, del Decreto).

## 1.25. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 202 del 2007, prescrive che se la violazione di cui al comma 1 (sopra descritto) causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiori a sei mesi (come previsto dall’art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto).

## 2. REATI AMBIENTALI - ATTIVITA' COLLEGATE

Processo	Gestione degli aspetti e degli impatti ambientali dell’azienda
RESPONSABILE	DIRETTORE GENERALE -RESPONSABILE TECNICO DI SETTORE
FIGURE APICALI COINVOLTE	DIRETTORE GENERALE -RESPONSABILE TECNICO DI SETTORE
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	DIRETTORE GENERALE -RESPONSABILE TECNICO DI SETTORE – ADDETTI DI SETTORE
ATTIVITA'	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI AMBIENTE
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI	<p>ASM, gestisce gli adempimenti in tema di ambiente tramite l’organizzazione che si è data, desumibile dall’organigramma aziendale.</p> <p>ASM è una Società a capitale interamente pubblico, detenuto da enti pubblici locali per statuto societario. ASM ha sede a Magenta ed è articolata in tre ambiti operativi: settore Calore e Condizionamento, settore Igiene e Verde (comprensivo anche del servizio neve) e settore Global Service, comprensivo di servizio pulizia stabili comunali, servizi cimiteriali, casette dell’acqua, gestione parcheggi pubblici a pagamento).</p> <p>L’ambito dei Servizi Ambientali gestisce direttamente il ciclo dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale, la manutenzione del verde pubblico ed il servizio neve ed antigelo.</p> <p>Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è definito nei contratti di servizio stipulati con i rispettivi Comuni. Tali contratti fissano le regole con cui ASM è tenuta a svolgere l’attività legata al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, che si articola nelle seguenti attività: raccolta differenziata dei rifiuti urbani (separazione a monte della frazione riciclabile, della frazione non riciclabile e della frazione umida) con modalità porta a porta, trasporto dei rifiuti presso centri di selezione e recupero (con mezzi propri e/o di soggetti terzi autorizzati), servizio gestione in piazzola ecologica di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (oli usati, pile, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e ingombranti (sfalci e potature, inerti, misto ingombrante) conferiti dai cittadini.</p> <p>La Società è iscritta all’albo gestori ambientali per la cat. _1_ classe _E_</p> <p>L’attività di spazzamento consiste nello svolgere servizi di spazzamento meccanizzato e manuale di strade, slarghi stradali, piazze e marciapiedi secondo una programmazione settimanale. Anche questo servizio è regolato da un contratto che determina tempi e metodi di intervento.</p> <p>Oltre a queste attività viene garantito lo svuotamento di diversi cestini gettacarte stradali.</p> <p>Su accordi con l’amministrazione comunale sono gestite ulteriori fasi come, ad esempio; lo sgombero della neve limitatamente all’ingresso dei plessi scolastici e le pulizie a seguito di eventi quali feste sagre etc...</p> <p>Questa attività garantisce la manutenzione degli spazi verdi che svolgono funzioni ornamentali ed i parchi riservati al gioco dei bambini o con funzioni ludiche e ricreative, le alberate di piazze, strade, le rotatorie sistemate a verde. Oltre a queste aree vengono gestite in manutenzione anche quelle comprese negli spazi scolastici e le aree di pertinenza degli edifici pubblici. Le attività di manutenzione dei prati prevedono un certo numero di rasature dell’erba all’anno nel periodo vegetativo ordinariamente eseguite con raccolta dei materiali vegetali di risulta; manutenzione degli alberi stradali secondo i risultati dei monitoraggi eseguiti dagli uffici; abbellimento floreale con specie annuali e perenni secondo specifici piani annuali nelle aiuole, nelle fioriere e nelle balconate di alcuni edifici pubblici; pulizia delle aree verdi eseguita con cadenza giornaliera nei giorni feriali e pulizia di alcune fontane e gestione manutenzione di</p>

	<p>cassette dell'acqua. Un ulteriore servizio è legato alla gestione dei parchi pubblici con apposita guardiana e svuotamento dei cestini gettacarte ivi presenti.</p> <p>ASM sta adeguando la propria organizzazione all'estensione dei servizi affidati nell'ottica di un costante aggiornamento delle proprie strutture allo sviluppo delle attività aziendali. Al fine di ottimizzare le capacità gestionali e preventive dei rischi connessi allo svolgimento di attività ambientali esposte, come quelle qui descritte, ASM predispone un sistema di gestione integrato di qualità ambientale con le seguenti pratiche e procedure, legate agli aspetti ambientali sottoposti a normativa cogente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione e valutazione degli aspetti ambientali;</li> <li>- identificazione dei requisiti legali e valutazione della conformità legislativa;</li> <li>- gestione politica e obiettivi per la qualità e l'ambiente;</li> <li>- gestione di documenti e registrazioni;</li> <li>- gestione risorse, ruoli, responsabilità ed autorità;</li> <li>- gestione competenza, formazione e consapevolezza;</li> <li>- gestione della comunicazione, richieste, reclami;</li> <li>- gestione della realizzazione del servizio;</li> <li>- gestione dei dati;</li> <li>- gestione approvvigionamenti e fornitori;</li> <li>- controllo operativo degli impatti ambientali;</li> <li>- sorveglianza e misurazioni;</li> <li>- gestione degli audit interni;</li> <li>- gestione di non conformità, azioni correttive e preventive;</li> <li>- gestione delle emergenze ambientali;</li> <li>- riesame della Direzione.</li> </ul>
RISCHIO REATO	<p><b>Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)</b></p>
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rischio che La Direzione Tecnica non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente relativamente agli aspetti legati a contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.</li> <li>➤ Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2), che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</li> <li>➤ Rischio per mancata bonifica secondo quanto predisposto da progetto approvato (Cass.27997/09)</li> <li>➤ Rischio per mancato obbligo di comunicazione (Cass.26479/07 conforme Cass. 167002/11)</li> </ul>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>Il rifornimento ai mezzi avviene con distributore stradale con il quale è stato stipulato un contratto di somministrazione carburante tramite procedura CONSIP.</p> <p>Presso il PRD di via Murri è installato un serbatoio per il rifornimento carburante utilizzato, esclusivamente, da Aemme Linea Ambiente srl, società con certificazione ISO 14001, con cui è in essere un contratto di locazione per l'utilizzo della sede operativa e del PRD.</p> <p>I siti dove vengono impiegate o sono detenute sostanze pericolose, intese come prodotti o come rifiuti, sono le Piattaforme RD, nei quali vengono conferiti dai cittadini anche i rifiuti pericolosi domestici, e il magazzino dove vengono detenuti i prodotti per il trattamento fitosanitario.</p> <p>Nelle Piattaforme RD sono depositate le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAEE pericolosi dei raggruppamenti R1 (Apparecchiature refrigeranti contenenti gas ozonolesivi o a effetto serra), R3 (TV e monitor a tubo catodico) e R5 (tubi al neon contenenti mercurio), di cui ai CER 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35;</li> <li>- oli esausti, di cui al CER 13 02 08;</li> <li>- batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio, di cui ai CER 16 06 01* e 20 01 33*;</li> <li>- medicinali (CER 20 01 31*);</li> <li>- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 27*).</li> </ul> <p>Tutte le Piattaforme sono dotate di area pavimentata e coperta per il deposito dei rifiuti domestici pericolosi (oli lubrificanti esausti, oli vegetali esausti, neon, batterie, imballaggi contaminati da solventi, ecc.) in cui i rifiuti liquidi (oli) sono provvisti di contenitore a doppia camera o di apposito bacino di contenimento. Eventuali spanti vengono raccolti con materiale assorbente.</p> <p>Presso le Piattaforme RD, i RAEE dei raggruppamenti R1 e R3, che possono contenere sostanze pericolose, vengono stoccati su area pavimentata.</p> <p>Non esiste l'officina per la manutenzione diretta dei mezzi bensì per il solo deposito.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<p>La Direzione Tecnica deve verificare periodicamente che il preposto responsabile conosca il disposto dell'art. 242 co. 1 e dell' art. 304 co. 2 D.Lgs 152/06</p> <p>Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. Del D.Lgs 156/2006</li> <li>▪ il responsabile dell'inquinamento, deve attuare le necessarie misure di prevenzione, deve svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accertati che il livello delle concentrazioni soglia di</li> </ul>

	<p>contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.</li> <li>▪ Qualora l'indagine preliminare di cui al punto precedente accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.</li> <li>▪ Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.</li> <li>▪ Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato la Direzione Tecnica deve mantenere attivi protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni anormali e di emergenza (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. e per i reati associabili alla Bonifica dei siti), e sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi.</li> </ul>
--	---

RISCHIO REATO	<b>Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5</b>
MODALITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. <b>Art. 279, comma 5</b>, che possano provocare <b>superamento dei valori limite di qualità dell'aria</b>.</li> <li>➤ Rischio che la Direzione Tecnica non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente</li> </ul>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>Nell'Autorimessa non è presente un bruciatore con caldaia per il riscaldamento dell'acqua per il lavaggio dei mezzi.</p> <p>Esiste una centrale costituita da n.1 bruciatori da 35 kW alimentati a METANO, utilizzati per il riscaldamento dell'acqua sanitaria degli spogliatoi. Tali impianti non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ma devono rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 284, 285 e 286 dello stesso decreto e quanto previsto dal DPR 412/1993.</p> <p>Nelle Piattaforme non sono presenti punti di emissione in atmosfera.</p> <p>Sono presenti 4 unità esterne per il condizionamento dei locali ufficio e spogliatoi di via Crivelli 39 - Magenta, contenenti gas R410A in quantità inferiori a 3 kg. I condizionatori vengono regolarmente mantenuti. Sono stati eseguiti i controlli per la ricerca di fughe.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Responsabile dei Servizi Ambientali deve verificare periodicamente che il preposto responsabile degli impianti conosca il disposto dell'art. 269 D.Lgs 152/06 s.m.i.</li> <li>2. La Direzione Tecnica (Responsabile tecnico dei servizi e degli impianti) deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare periodicamente che l'autorizzazione di cui all'art 269 del D.Lgs 156/2006 non sia scaduta, decaduta, sospesa o revocata</li> <li>▪ Qualora l'impianto sia sottoposto ad una modifica non sostanziale, deve effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8,</li> <li>▪ Verificare che l'attività svolta sia congruente, in relazione alle emissioni, al rispetto dei valori limite di emissione o alle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del TUA, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente</li> <li>▪ In caso di nuovi impianti e/o nuove attività, diverse da quelle attualmente censite, di cui all'art. 271 comma 1 e 2, verificare le condizioni gestionali per escludere emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, e utilizzo, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.</li> <li>▪ verificare rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.</li> <li>▪ verificare la conformità dei punti di prelievo (NB: norma UNI 10169)</li> <li>▪ verificare le condizioni gestionali per limitare le emissioni diffuse (fuggitive) per es. relativamente a: movimentazione e stoccaggio materie prime/prodotti</li> <li>▪ verificare periodicamente la tenuta giunzioni, flange, guarnizioni (durante le attività di manutenzione, ad es.)</li> </ul> </li> </ol>

# Modello Organizzativo – Parte speciale “F”

Revisione: 0 del 30.11.2016

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verificare periodicamente l’evidenza documentale di modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni secondo i dettami dell’All.II alla parte V D.Lgs 152/06;</li> <li>▪ verificare periodicamente l’evidenza documentale dei criteri per la verifica della conformità ai valori limite i dettami dell’All.II alla parte V D.Lgs 152/06</li> <li>▪ Verificare periodicamente l’evidenza documentale di comunicazione all’autorità competente del minimo tecnico</li> <li>▪ Verificare periodicamente l’evidenza documentale di gestione delle ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti secondo i dettami dell’All.II alla parte V D.Lgs 152/06</li> </ul> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato La Direzione Tecnica deve implementare protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale e sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova).</p>
--	--

RISCHIO REATO	<b>Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali – D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)</b>
MODALITA’	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 (scarico di acque meteoriche non convogliate in rete separata) e 13, che possano provocare superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali</li> <li>➤ Rischio che La Direzione Tecnica non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell’ambiente</li> </ul>
ATTIVITA’ AMBIENTALI	L’attività presente in autorimessa non genera uno scarico di acque autorizzato dei servizi igienici e delle acque reflue industriali, in quanto i mezzi vengono portati a lavare presso un impianto di lavaggio esterno. Tali scarichi devono rispettare i limiti tabellari per scarico in fognatura fissati dall’autorizzazione stessa. Per le Piattaforme è presente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia dilavamento piazzale in fognatura.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<p>1. La Direzione Tecnica deve verificare periodicamente che i preposti responsabili degli impianti e della raccolta conoscano il disposto dell’art. Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs 152/06 s.m.i.</p> <p>2. La Direzione Tecnica deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garantire il divieto di aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione</li> <li>▪ Garantire il divieto di continuare ad effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata</li> <li>▪ Garantire il divieto di aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5</li> <li>▪ Garantire, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, il divieto di superare i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalla regione o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1</li> </ul> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato la Direzione Tecnica deve mantenere attivi protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (scarichi idrici), sulla gestione della documentazione inerente questo aspetto ambientale. Inoltre deve mantenere attivo un efficace controllo operativo che garantisca il rispetto delle scadenze autorizzative degli scarichi stessi.</p>

RISCHIO REATO	<p><b>Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).</b></p> <p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4);</b></p> <p><b>Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1);</b></p> <p><b>Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);</b></p> <p><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8)</b></p>
MODALITA’	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l’illecita gestione dei rifiuti. In particolare esecuzione di trasporto dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione, attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge, movimentazione di rifiuti iniziata all’interno di un’area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati, mancato controllo dei titoli abilitativi dell’intermediario (Cass. 26526/08), deposito temporaneo di rifiuti pericolosi - luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo (Cass. 45447/08), sversamento di acque reflue di lavorazione in tombino (Cass. 25037/11), accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata (per il gestore e per il sindaco), errata classificazione CER, mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai</li> </ul>

# Modello Organizzativo – Parte speciale “F”

Revisione: 0 del 30.11.2016

	<p>codici CER autorizzati, mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento, mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti, mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia.</p> <p>➤ Rischio che La Direzione Tecnica non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</p>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>ASM ha nella raccolta di rifiuti il suo core business: per tale motivo si è dotata di un'organizzazione orientata a svolgere tale attività come si può desumere dall'organigramma aziendale.</p> <p>ASM svolge le seguenti attività.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ raccolta differenziata dei rifiuti urbani (separazione della frazione riciclabile, della frazione non riciclabile e della frazione umida) con modalità mista (contenitori stradali/ porta a porta);</li><li>▪ trasporto dei rifiuti presso centri di selezione e recupero (con mezzi propri e/o di soggetti terzi autorizzati);</li><li>▪ servizio deposito in piazzola ecologica di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (oli usati, pile, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e ingombranti (sfalci e potature, inerti, misto ingombrante) conferiti dai cittadini;</li><li>▪ spazzamento meccanizzato delle aree comunali;</li><li>▪ manutenzione del verde pubblico.</li><li>▪ servizio neve ed antigelo.</li></ul> <p>La Società NON svolge altresì l'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cat. 4 dell'Albo Gestori Ambientali) in base a convenzioni stipulate con imprese (centri commerciali, stabilimenti industriali).</p> <p>Le tipologie di rifiuti urbani direttamente trasportati dall'Azienda con automezzi propri nel 2008- 2010 sono state le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ secco non riciclabile</li><li>▪ carta (solo lo svuotamento dei cassonetti stradali)</li><li>▪ plastica e lattine (solo lo svuotamento dei cassonetti stradali)</li><li>▪ umido</li><li>▪ verde e ramaglie (esclusa la raccolta porta a porta)</li><li>▪ multi-materiale (imballaggi in carta, metallo e plastica raccolti in modo misto)</li><li>▪ ingombranti (da servizio domiciliare di ritiro ed in uscita dalle Piattaforme)</li><li>▪ spazzamento stradale.</li></ul> <p>I rifiuti prodotti negli uffici vengono differenziati e gestiti come rifiuti urbani. Viene regolarmente pagata la TARI e la TASI.</p> <p>Nell'autorimessa possono esservi prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ferro e acciaio 17 04 05</li></ul> <p>I rifiuti da manutenzione sono stati negli anni prodotti con discontinuità, a causa del fatto che le manutenzioni dei mezzi sono state eseguite in larga misura da ditte esterne che hanno gestito in proprio i rifiuti prodotti disponendone autonomamente lo smaltimento.</p> <p>I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'officina vengono raccolti nei vari reparti in appositi contenitori e gestiti quindi in deposito temporaneo in area dedicata</p> <p>Gli oli esausti vengono stoccati al coperto sopra apposito bacino di contenimento e non vengono miscelati con altre sostanze. Per lo smaltimento vengono impiegate ditte in possesso di autorizzazione al trasporto ed al trattamento dei rifiuti pericolosi.</p> <p>I rifiuti in uscita vengono avviati ad impianto in cui viene effettivamente effettuato il recupero (compostaggio) integrale e certo del rifiuto.</p> <p>Non vi sono rifiuti in uscita che vengono gestiti come rifiuti speciali il cui produttore sia ASM (titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio e messa in riserva ex art. 208 del D.Lgs. 152/06) mentre quelli in uscita dalle Piattaforme comunali vengono gestiti come rifiuti assimilati agli urbani e classificati con i codici 20 XX YY e 15 01 06 (rifiuto misto costituito da imballaggi in carta, plastica e lattine).</p> <p>I siti dove vengono impiegate o sono detenute sostanze pericolose, intese come prodotti o come rifiuti, sono le Piattaforme, nelle quali vengono conferiti dai cittadini anche i rifiuti pericolosi domestici, Nelle Piattaforme sono depositate le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ RAEE pericolosi dei raggruppamenti R1 (Apparecchiature refrigeranti contenenti gas ozonolesivi o a effetto serra), R3 (TV e monitor a tubo catodico) e R5 (tubi al neon contenenti mercurio), di cui ai CER 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*;</li><li>▪ oli esausti, di cui al CER 13 02 08*;</li><li>▪ batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio, di cui ai CER 16 06 01* e 20 01 33*;</li><li>▪ pesticidi (CER 20 01 19*), medicinali (CER 20 01 31*);</li><li>▪ vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 27*).</li></ul> <p>Alcuni di questi rifiuti possiedono delle caratteristiche di pericolosità intrinseca, come le batterie al piombo (“irritante HP4”, “tossico per inalazione HP5”, “corrosivo HP8”), i tubi al neon (“HP5 tossico per inalazione”, “Tossico HP6”, “Ecotossico HP14”) i RAEE del raggruppamento R3 e R1 (“Ecotossico HP14”). Al presente, tutte le Piattaforme sono dotate di area pavimentata e coperta per il deposito dei rifiuti domestici pericolosi (oli lubrificanti esausti, oli vegetali esausti, neon, batterie, imballaggi contaminati da</p>



	<p>solventi, ecc.) in cui i rifiuti liquidi (oli) sono provvisti di contenitore a doppia camera o di apposito bacino di contenimento. Eventuali spanti vengono raccolti con materiale assorbente.</p> <p>Presso le Piattaforme, i RAEE dei raggruppamenti R1 e R3, che possono contenere sostanze pericolose, vengono stoccati su area pavimentata nei contenitori forniti dal Consorzio RAEE.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<p>1. La Direzione Tecnica deve verificare periodicamente che i preposti responsabili degli impianti e della raccolta, gli addetti del Settore conoscano il disposto degli artt. Art. 256, commi 1, 3 e 6, Art. 258, comma 4, Art. 259, comma 1, Art. 260, commi 1, 2, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>2. La Direzione Tecnica deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantire il divieto di effettuare l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006</li> <li>✓ Garantire il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata</li> <li>✓ Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</li> <li>✓ Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti</li> <li>✓ Garantire il divieto di effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso</li> <li>✓ Garantire il divieto di, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti</li> <li>✓ Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti,</li> <li>✓ Garantire il divieto di, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed è vietato inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</li> <li>✓ Garantire il divieto di omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti</li> <li>✓ Garantire il divieto di, durante il trasporto, fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</li> </ul> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato La Direzione Tecnica deve mantenere attivi protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (rifiuti, in particolare verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasporti effettivamente), sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova per definizione e conferma CER, impianti di recupero/smaltimento, trasportatori), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento).</p> <p>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato la Direzione Tecnica deve mantenere attivi protocolli per la gestione del Controllo Operativo della documentazione autorizzativa dei Trasportatori di rifiuti, per il controllo delle condizioni di deposito dei container in specifiche aree tecniche (es. nell'area officina) e di stoccaggio di rifiuti pericolosi (es. RAEE) nei centri di raccolta.</p>

RISCHIO REATO	<b>Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).</b>
MODALITA'	Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale ➤ Rischio che il Responsabile Tecnico non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente
ATTIVITA' AMBIENTALI	Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di conferimento agli impianti, gestione delle Piattaforme di raccolta ASM monitora in relazione all'applicazione del Sistema di Gestione Integrato sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo



# Modello Organizzativo – Parte speciale “F”

Revisione: 0 del 30.11.2016



REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Responsabile Tecnico deve verificare periodicamente che la valutazione degli impatti ambientali sia aggiornata.</li> <li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere attive le procedure di controllo operativo e aggiornare le registrazioni previste.</li> <li>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere aggiornato un piano di audit che preveda controlli specifici sulle modalità di gestione dei singoli aspetti significativi (in particolare individuazione attività a rischio; individuazione dei soggetti responsabili; procedure/istruzioni operative; rapporti con i fornitori; monitoraggio scadenze...)</li> <li>5. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado, di tipo gestionale del Modello adottato svolgendo audit di verifica a campione sugli aspetti ambientali significativi.</li> </ol>
-------------------------	--

RISCHIO REATO	<p><b>DISASTRO AMBIENTALE: Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li> </ol> <p><b>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. - Legge n.68/2015 che ha modificato l'art. 25-undecies D. Lgs n. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 452-quater, c.p., "Disastro ambientale"-</b></p>
MODALITA'	<p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rischio che il Responsabile Tecnico non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</li> </ul>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>ASM monitora in relazione all'applicazione del Sistema di Gestione Integrato sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Responsabile Tecnico deve verificare periodicamente che la valutazione degli impatti ambientali sia aggiornata.</li> <li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere attive le procedure di controllo operativo e aggiornare le registrazioni previste.</li> <li>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere aggiornato un piano di audit che preveda controlli specifici sulle modalità di gestione dei singoli aspetti significativi (in particolare individuazione attività a rischio; individuazione dei soggetti responsabili; procedure/istruzioni operative; rapporti con i fornitori; monitoraggio scadenze...)</li> <li>5. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado, di tipo gestionale del Modello adottato svolgendo audit di verifica a campione sugli aspetti ambientali significativi.</li> </ol>

RISCHIO REATO	<p><b>Delitti colposi contro l'ambiente: se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. - Legge n.68/2015 che ha modificato l'art. 25-undecies D. Lgs n. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 452-quinques c.p., "Disastro ambientale"</b></p>
MODALITA'	<p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rischio che il Responsabile Tecnico non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</li> </ul>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di conferimento agli impianti, gestione delle Piattaforme di raccolta.</p> <p>ASM monitora in relazione all'applicazione del Sistema di Gestione Integrato sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo</p>

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Responsabile Tecnico deve verificare periodicamente che la valutazione degli impatti ambientali sia aggiornata.</li> <li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere attive le procedure di controllo operativo e aggiornare le registrazioni previste.</li> <li>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere aggiornato un piano di audit che preveda controlli specifici sulle modalità di gestione dei singoli aspetti significativi (in particolare individuazione attività a rischio; individuazione dei soggetti responsabili; procedure/istruzioni operative; rapporti con i fornitori; monitoraggio scadenze...)</li> <li>5. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado, di tipo gestionale del Modello adottato svolgendo audit di verifica a campione sugli aspetti ambientali significativi.</li> </ol>
-------------------------	--

RISCHIO REATO	<p><b>Circostanze aggravanti: Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. - Legge n.68/2015 che ha modificato l'art. 25-undecies D. Lgs n. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 452-octies c.p.,</b></p> <p><b>Circostanze aggravanti</b></p>
MODALITA'	<p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rischio che il Responsabile Tecnico non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente e si associ ad altri soggetti al fine di conseguire un interesse o vantaggio per la società.</li> </ul>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di conferimento agli impianti, gestione delle Piattaforme di raccolta.</p> <p>ASM monitora in relazione all'applicazione del Sistema di Gestione Integrato sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo. La società inoltre ha un sistema di responsabilità distribuito e di verifica con enti esterni per cui risulta improbabile la realizzazione ed il perfezionamento del reato.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Responsabile Tecnico deve mantenere aggiornato un piano di audit che preveda controlli specifici sulle modalità di gestione dei singoli aspetti significativi (in particolare individuazione attività a rischio; individuazione dei soggetti responsabili; procedure/istruzioni operative; rapporti con i fornitori; monitoraggio scadenze...)</li> <li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Consiglio di Amministrazione garantisce che il Sistema di Gestione Integrato venga valutato e certificato da Ente terzo ed indipendente riconosciuto a livello nazionale/internazionale.</li> <li>3. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado, di tipo gestionale del Modello adottato svolgendo audit di verifica a campione sugli aspetti ambientali significativi.</li> </ol>

## Reati per i quali il rischio risulta assente:

- Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).
- Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)
- Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)
- Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)
- Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

DESCRIZIONE	PERIODICITA'	RESPONSABILE
Report sulla presenze di <i>eventuali</i> criticità riscontrate sui siti di ASM in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	ANNUALE	DIREZIONE TECNICA
Modifiche dell'organigramma dell'ambiente	AD EVENTO	DIREZIONE TECNICA
Piano formativo in materia Ambientale	ANNUALE	DIREZIONE TECNICA
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	DIREZIONE TECNICA
Copia dell'esito della verifica effettuata dall'Ente di Certificazione (ISO 9001) e delle eventuali Non Conformità rilevate	AD EVENTO	DIREZIONE TECNICA

Si veda anche il Documento di Valutazione del Rischio.

## 1. MISURE DI PREVENZIONE

### Codice Etico

### Organizzazione, autonomie e deleghe

L'organizzazione di ASM Srl prevede:

- La chiara definizione delle linee gerarchiche;
- la chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità;
- l'assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma.

Particolare attenzione è riservata alla specifiche figure richiamate dalla normativa in tema ambientale

Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l'Organismo di Vigilanza.

Ove necessario il Consiglio di Amministrazione delibera il rilascio alle persone incaricate di adempimenti specifici in materia ambientale comportanti rapporti con Autorità di un'apposita delega contenente le regole comportamentali generali e specifiche per tipologia di Ente ed attenersi a quanto previsto dall'apposita PARTE SPECIALE del Modello

### Sistema informatico gestionale

Parti sostanziali dei processi di ASM Srl sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività quotidiane con un certo grado di indipendenza dall'influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo alcuni processi sensibili non risultano sotto il totale controllo di un'unica funzione aziendale.

### Tracciabilità

Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all'interno di un processo mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso.

Nelle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità sono definite le regole per la gestione e tracciabilità delle eventuali registrazioni cartacee.

### Regolamentazione del ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha l'obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive di bilancio oltre che di individuare correttamente i fornitori autorizzati in tema di reati ambientali.

Per la regolamentazione del ciclo passivo sono state integrate le procedure del Sistema Qualità, all'interno delle quali sono definite le regole operative, le responsabilità, le registrazioni e il flusso di comunicazione (compreso l'eventuale coinvolgimento di ODV). Schematicamente le regole di prevenzione riguardano:

Poteri di  
firma e  
gestione  
contratto

Sono stati stabiliti i poteri di firma per gli acquisti di beni e servizi che coinvolgono le figure delegate. Le attività sono debitamente segregate.

Controllo  
ricevimento  
forniture

Per quanto riguarda il ricevimento di beni e dei servizi le regole di controllo sono stabilite in una specifica procedura del Sistema Qualità.

Controllo  
fatture  
fornitori e  
pagamento

Nelle procedure sono stabilite le regole per il controllo delle fatture fornitori fino alla conclusione del pagamento.

Nel ciclo passivo un importante strumento di prevenzione è l'utilizzo del software gestionale che standardizza le regole e assegna i controlli.

Per tutti i rapporti di ASM Srl con fornitori, siano società o consulenti o lavoratori autonomi, compresi gli studi professionali, vige l'obbligatorietà della forma scritta, ovvero deve essere presente un contratto o una lettera di incarico o un ordine, che attestino l'impegno concordato. Devono essere noti e specificati costi e compensi e indicati nel contratto o nella lettera di incarico.

Nel caso di fornitori le cui attività sono state individuate nell'ambito della valutazione del rischio come rilevanti all'interno dei processi sensibili per compimento dei reati 231 dovrà essere inserita una clausola in cui ASM Srl richiama l'attenzione del contraente sulla conoscenza del D. Lgs. 231/01, nonché sulla necessità del rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Tale clausola dovrà essere espressa come di seguito riferito: *"Il conferimento del presente incarico e/o la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto è subordinata al costante rispetto da parte del contraente del D. Lgs. 231/01 nonché della seguente documentazione del modello di organizzazione e gestione di ASM Srl del quale si rende disponibile copia. Ogni violazione della normativa sopra richiamata potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico"*

Ogni funzione che interfaccia tali fornitori è tenuta a monitorare l'esito della consulenza prestata o dell'intervento erogato, a conservarne la documentazione prodotta e a segnalare ai propri responsabili e, laddove si individui un possibile rischio ai sensi del D.Lgs 231/01, all'Organismo di Vigilanza (OdV), qualsiasi deviazione da quanto pattuito.

### Formazione, informazione

All'interno di ASM Srl esiste la consapevolezza che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l'efficace funzionamento del modello di organizzazione e gestione.

Per quanto riguarda la comunicazione sono utilizzati tutti gli strumenti informatici utili a determinare trasparenza, capillarità, pronto aggiornamento, chiarezza e facilità d'utilizzo dell'informazione.

Per quanto riguarda la formazione si ha cura che il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato o sensibilizzato al rispetto delle regole di prevenzione definite nel corpo documentale del modello di organizzazione e gestione.

Le modalità per la sensibilizzazione del personale a partire dal suo inserimento sono definite nelle procedure del Sistema Qualità.